

COSA DICE LA LEGGE (parte 1): PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Detto principio è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945), e dispone che uno degli scopi dell'Organizzazione è sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto dell'autodeterminazione.

Detto principio attiene ai soggetti internazionali, quali i Movimenti di Liberazione Nazionale, e quindi al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale.

Viene riconosciuto a tre categorie di popoli:

1. ai popoli soggetti a potenza coloniale (estesa poi ai casi di cd neocolonialismo)
2. ai popoli soggetti a dominio straniero
3. ai popoli soggetti a regime razzista, ovvero che attua una discriminazione razziale.

Il diritto all'autodeterminazione è un diritto erga omnes, che quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.

Gli effetti pratici del principio sono che: gli stati oppressori hanno l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, e non devono far ricorso all'uso della forza per negare tale diritto; i popoli hanno un pieno diritto riconosciuto all'autodeterminazione nei confronti dello stato oppressore; gli stati terzi devono sostenere i popoli in lotta per l'autodeterminazione in qualsiasi forma e astenersi dall'aiutare lo stato oppressore.

Il principio di autodeterminazione dei popoli ha definitivamente soppiantato l'ottica tradizionale della sovranità statale, poiché in questo modo uno dei principali parametri di autorità degli Stati era la soddisfazione dei bisogni e l'accettazione da parte della popolazione.

È palese che tale principio sta alla base della democrazia e ha dato il colpo di grazia agli Stati multinazionali e coloniali.

IL CONTENUTO NORMATIVO ATTUALE

Nonostante la forte accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli, questo trova normazione solo in tre aree:

1. come postulato anti-coloniale;
2. come divieto all'instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera;
3. come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali.

Un popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato all'autodeterminazione.

Il principio stabilisce il metodo attraverso il quale gli Stati devono assumere decisioni concernenti i popoli.

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE

Gli Stati razzisti, militari stranieri, coloniali, sono obbligati a riconoscere l'autodeterminazione dei popoli.

I movimenti di liberazione nazionale, in questi casi, vantano diritti maggiori a livello internazionale, rispetto agli Stati oppressori.

Innanzitutto possono richiedere il non intervento degli Stati terzi in favore dello Stato oppressore, anzi, possono richiedere ad essi un aiuto (non bellico) nei loro confronti.

Il diritto internazionale vieta agli Stati terzi di aiutare gli Stati oppressori, e lascia libera scelta di aiutare o meno i movimenti.

I movimenti di liberazione nazionale, poi, sono legittimati all'utilizzo della forza per reagire contro lo Stato oppressore.

L'autodeterminazione impedisce, inoltre, di considerare *terrae nullius* quei territori in cui non è presente un'autorità sovrana.

I LIMITI SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

Il principio di autodeterminazione non è previsto per i gruppi etnici, religiosi e culturali.

È questo un forte limite a tale principio, soprattutto alla luce degli avvenimenti odierni, ma, riprendendo Roosevelt, un allargamento sproporzionato del principio di autodeterminazione porterebbe al caos.

LA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DEI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE.

A differenza dei movimenti insurrezionali, per il riconoscimento di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale non c'è bisogno del controllo effettivo sul territorio.

In molti casi, infatti, capita che questi vengano ospitati dagli Stati limitrofi e da qui conducano le loro battaglie.

Ovviamente l'obiettivo finale dei movimenti è l'acquisizione dell'autorità sul territorio, quindi l'elemento territoriale acquista importanza, ma in prospettiva.

Per acquisire lo status internazionale, comunque, i movimenti hanno bisogno di un apparato organizzativo in grado di gestire le relazioni internazionali.

LE NORME CONSUETUDINARIE APPLICABILI AI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Tra le norme consuetudinarie applicabili ai movimenti di liberazione nazionale vi sono, oltre al diritto all'autodeterminazione dei popoli, anche quello di stipulare trattati internazionali e sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per conto loro...

COSA DICE LA LEGGE (parte 2): O.N.U. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI

O.N.U. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI - NEW YORK 16 DICEMBRE 1966

(Ratificato anche dall'Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)

Parte Prima

Articolo 1

Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.

In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

(il Popolo Veneto è detentore di tali diritti)

Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.

In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

(il Popolo Veneto è detentore di tali diritti)

Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

(l'Italia deve promuovere e rispettare il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto)

Parte Seconda

Articolo 2

Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

(l'Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione).

Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.

(l'Italia si è impegnata a rendere effettivi tali diritti riconosciuti al Popolo Veneto)

COSA DICE LA LEGGE (parte 3): ASSEMBLEA GENERALE O.N.U.

ASSEMBLEA GENERALE O.N.U. RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970

Principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli.

In virtù dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l'O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (...)

L'istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l'integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.

Gli Stati devono astenersi dall'esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all'indipendenza e all'autodeterminazione.

Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all'autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.

COSA DICE LA LEGGE (parte 4): CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)

VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli

28. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

29. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.

30. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Veneto ne è naturale detentore.

Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Veneto, (vedi sentenza n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell'art.5 della Costituzione attentando all'integrità dello stato italiano.

E' quindi esclusivamente il Popolo Veneto con le sue istituzioni che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.

Ma anche le leggi italiane riconoscono tale diritto:

LEGGE 340/71 Art.2

“L'Autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia”

(una legge dello stato italiano riconosce il Popolo Veneto e il suo diritto di autodeterminarsi).

ARTICOLO 10 della Costituzione italiana

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

(l'italia riconosce le norme internazionali vincolanti per il suo diritto).